



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 92 del 24 Dicembre 2024

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si allega il Comunicato ufficiale 270/AA relativo alla risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società SSDARL Rende Calcio 1968 con la Procura Federale reso noto con il comunicato ufficiale n.112/AA del 06.09.2024.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di

1.Filippo Cogliandro, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria in merito al ricorso presentato dalla società A.S.D. Bocale Calcio ADMO con il quale è stata richiesta la ripetizione della gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO – Vigor Lamezia disputata il 27.10.2024 valevole per il campionato di Eccellenza, a mezzo di un "post" pubblicato in data 6.11.2024, alle ore 19.43, sul proprio profilo del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

2.la società **A.S.D. Bocale Calcio ADMO** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo Cogliandro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Procuratore Federale Interregionale,

- letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 356pfi24-25, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese in un post pubblicato sul social network facebook da Filippo Cogliandro, dirigente tesserato per la società ASD Bocale Calcio Admo, nei confronti della classe arbitrale";
- esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
- letta la memoria fatta pervenire nell'interesse da Filippo Cogliandro all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;
- rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono

assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria dell'11.11.2024, con allegato un "post" pubblicato in data 6.11.2024 sul proprio profilo del social network "facebook" di Filippo Cogliandro;
- "post" pubblicato in data 6.11.2024 sul proprio profilo del social network "facebook" da Filippo Cogliandro;
- Comunicato Ufficiale n. 61 del 31.10.2024 del Comitato Regionale Calabria;
- Comunicato Ufficiale n. 65 del 7.11.2024 del Comitato Regionale Calabria;
- foglio censimento della società A.S.D. Bocale Calcio ADMO relativo alla stagione sportiva 2024 – 2025.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

A seguito della pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria in merito al ricorso presentato dalla società A.S.D. Bocale Calcio ADMO, con il quale è stata richiesta la ripetizione della gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO – Vigor Lamezia disputata il 27.10.2024 e valevole per il campionato di Eccellenza, alle ore 19.43 del 6.11.2024 sul proprio profilo del social network "facebook" di Filippo Cogliandro ha pubblicato un "post" nel quale è stato condiviso lo stralcio della decisione sopra indicata e sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"Volete sapere com è andata a finire con il vigliacco arbitro di domenica 27 ottobre? Leggete pure ... si è rimangiato tutto e l aia che fa? Lo promuove nonostante sanno che ha sbagliato. Ma, mi domando chi cazzo c'è la fa fare a essere in ballia di questi falliti della vita, che per un rimborso di 4 soldi vanificano tutto quello che si organizza durante la settimana e si programma durante l anno. Che schifo un vomito totale, siamo noi che teniamo questo teatrino a galla, e siamo noi che manteniamo loro ... e come finisce? che decidono loro (AIA) sapendo di sbagliare, a procurare dolo !!!! non so come definirla ma sicuramente un sistema distorto per non dire diversamente. L arbitro aveva assicurato che nel referto avrebbe scritto di aver chiuso sbagliando la partita qualche minuto prima (si chiama errore tecnico) ... oltre alle immagini che non possono essere portate come prova l unica parola insindacabile è di questi omnicchi che devono fare carriera e se ammettono di aver sbagliato non possono fare carriera ... quindi nel culo a chi???? Bravi avete capito"*.

Le dichiarazioni pubblicate devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network accessibili a tutti.

Le stesse dichiarazioni, in relazione alle quali né Filippo Cogliandro né la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO hanno in alcun modo pubblicato smentite o rettifiche, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di quello di opinione in quanto ledono la reputazione dell'arbitro della gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO – Vigor Lamezia disputata il 27.10.2024, valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Calabria.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Filippo Cogliandro, dirigente tesserato per la A.S.D. Bocale Calcio ADMO, poi, consegue la responsabilità oggettiva di tale società.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) Filippo Cogliandro, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO; per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito della pronuncia del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria in merito al ricorso presentato dalla società A.S.D. Bocale Calcio ADMO con il quale è stata richiesta la ripetizione della gara A.S.D. Bocale Calcio ADMO – Vigor Lamezia disputata il 27.10.2024 valevole per il campionato di Eccellenza, a mezzo di un "post" pubblicato in data 6.11.2024, alle ore 19.43, sul proprio profilo del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

2) la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Filippo Cogliandro, così come descritti nel precedente capo di incolpazione

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 dicembre 2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

È presente l'Avv. Piero Perri in rappresentanza di Filippo Cogliandro e della società A.S.D. Bocale Calcio ADMO.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per Filippo Cogliando, tre mesi di inibizione;
- per la società A.S.D. Bocale Calcio ADMO euro 600,00 di ammenda.

L'avvocato Piero Perri ha chiesto che venga riconosciuta la connessione oggettiva e soggettiva per entrambi i deferiti tra il presente procedimento ed il precedente, nr. 338pf24-25 C.U. n°260/AA dell'11.12.24, definito ex art. 126 C.G.S. Per tale ragione chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte poste in essere e la conseguenziale determinazione delle pene nei termini riportati nella memoria difensiva a cui si rimanda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, acquisite le memorie difensive depositate nell'interesse dei deferiti, ritiene che gli elementi documentali raccolti integrino per tabulas gli estremi dell'illecito. Valuta, inoltre, che non ricorra il vincolo della continuazione poiché i comportamenti tenuti dal Cogliando sono indirizzati a finalità differenti (con il primo si contesta la direzione arbitrale con il secondo anche le decisioni del giudice sportivo e dell'Organo arbitrale). La sanzione richiesta per il Cogliando appare pertanto congrua e adeguata. Con riferimento alla responsabilità della Società si ritengono, invece, applicabili le circostanze attenuanti di cui all'articolo 13 comma 2 C.G.S. in quanto la particolarità del mezzo utilizzato, "Facebook", attenua la colpa in vigilando della stessa nei confronti del proprio tesserato.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a COGLIANDRO Filippo, tre mesi di inibizione;
- alla società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO € 400,00 di ammenda.

3.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 23 della Società A.S.D. CITTA' DI FIORE C5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 12.12.2024 (inibizione dirigente Sig. Oliverio Mirko fino al 12.3.25 ed inibizione dirigente Sig. Cordua Valerio fino al 15.1.25)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Città di Fiore C5 impugna la delibera del Giudice Sportivo che ha sanzionato, il dirigente Oliverio Mirko, con l'inibizione fino al 12.3.25, per condotta gravemente irrispettosa che si concretizzava in un contatto fisico "per aver bloccato le braccia dell'arbitro al fine di evitarne l'estrazione del cartellino rosso verso il dirigente accompagnatore, durante la gara", stringendogli i polsi, Ed il dirigente Cordua Valerio fino al 15.1.25 per reiterati comportamenti minacciosi nei confronti dell'arbitro durante la gara.

La reclamante nega in toto i fatti addebitati ai due dirigenti chiedendo per entrambi una notevole riduzione delle due sanzioni.

Tale tesi non può essere accolta in quanto - ai sensi dell'art. 61 C.G.S - i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nella fattispecie entrambi i referti (arbitro n° 1 e arbitro n°2) riportano i fatti in maniera puntuale ed esaustiva nonché coincidente, per cui gli stessi non possono essere messi in dubbio.

Le sanzioni appaiono assolutamente congrue ai fatti contestati, considerando anche la sospensione dell'attività agonistica nel periodo di fine anno.

Il reclamo pertanto è da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 24 della Società S.S.D.ARL SEGATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 – Attività giovanile - del 12.12.2024 (squalifica calciatore Sig. LAGANA' Manuel per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Con l'odierno ricorso la S.S.D.ARL Segato impugna la delibera del Giudice Sportivo che ha sanzionato con la squalifica di cinque gare effettive il calciatore Manuel Laganà per avere "dopo il provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni spintonato l'arbitro e tenuto un comportamento offensivo nei suoi confronti".

La reclamante sostiene che l'interlocuzione tra l'arbitro ed il proprio calciatore è avvenuta in termini concitati ma privi di comportamenti offensivi. Il Laganà si limitava, a detta della Segato, a chiedere al Direttore di Gara spiegazioni sull'ammonizione che ne aveva cagionato l'espulsione.

Tale tesi non può essere accolta in quanto il rapporto dell'arbitro – che, ai sensi dell'art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare - riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi. Lo stesso riporta che dopo il provvedimento di espulsione il Laganà lo spingeva e, mentre si accingeva a lasciare il terreno di gioco mostrava il dito medio in maniera plateale sferrando un pugno alla balaustra della panchina ospite.

La sanzione appare assolutamente congrua ai fatti contestati, considerando inoltre che una delle giornate di squalifica consegue al provvedimento di espulsione per doppia ammonizione.

Il reclamo pertanto è da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l' accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi